

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
PROVINCIA DI PESCARA

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n. 34 del 14/11/2003

Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 4 del 13/06/2012

TESTO IN VIGORE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il comune di Civitella Casanova è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell' economicità di gestione, dell'efficienza e dell' efficacia dell' azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il comune. ispira la propria attività alla tutela dei valori storici , delle tradizioni locali e dell' ambiente.
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

1. La sede del comune è sita in Corso Umberto I n.4.
2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Viene riconosciuta la Delegazione Comunale ubicata nella frazione Vestea , quale sede decentrata del comune stesso per lo svolgimento dei servizi di Anagrafe e Stato civile
4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 4 Territorio

1. Il territorio comunale si estende per Km² 31.77 , confina a nord con i Comuni di Ofena

(Aq - "Termine di Macerone") , Carpineto della Nora, Vicoli, Civitaquana, Loreto Aprutino, Penne, Montebello di Bertona, Villa Celiera.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

1.Lo stemma ed il gonfalone del comune risultano dal simbolo grafico allegato

2.La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse

3.Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque , ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa

4. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

ART. 6

Consiglio Comunale dei ragazzi

1.Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi . alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2.Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale , sport e tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo , cultura e spettacolo pubblica istruzione assistenza ai giovani e agli anziani , rapporti con l'Unicef.

3.Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

4.Nelle more di approvazione del Regolamento il Sindaco può disporre la presenza nell'assemblea consiliare di un rappresentante dei ragazzi designato dal Dirigente di Istituto comprensivo.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili.

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.u. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art.8 Presidenza

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. soppresso.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori dell'attività di consiglio.

Art.9

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

3. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

4. Entro 120 giorni dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia.

5. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Art. 10

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio, della giunta è curata dal segretario comunale.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal sindaco, di norma il più giovane di età;

4. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario.

Art. 11

Funzionamento del consiglio comunale

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento in conformità ai seguenti principi:

- a) le sedute del consiglio sono valide con la presenza, escluso il presidente, di non meno di un mezzo (1/2) dei consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione; di non meno di un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione;
- b) viene riservato al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori.

Art. 12

Sessioni e convocazione del consiglio

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, vengono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno da trattare è effettuata normalmente dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. La proposta di deliberazione consiliare, corredata dai prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione dei consiglieri comunali a partire da 48 ore prima della seduta consiliare oppure 24 ore prima nel caso di urgenza o di integrazione.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte da vice sindaco.

Art. 13

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante designato da ogni gruppo regolarmente costituito, nonché da membri esperti nominati dal Consiglio

Comunale.

2. La composizione, il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento
3. Nelle more di approvazione del regolamento il Presidente e i membri delle Commissioni saranno nominati dal Consiglio Comunale.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 14

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi se eletti dall'assemblea
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco; quelli nominati dall'assemblea consiliare rimangono in carica fino alla nomina dei successori, in caso di decesso o dimissioni del sindaco e di commissariamento
4. I designati dal Consiglio Comunale a rappresentare il Comune presso enti, aziende, istituzioni, possono essere revocati con delibera consiliare.

Art. 15

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e le sostituzioni dei consiglieri sono regolati dalla legge;
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, in lista con il sindaco eletto, ha ottenuto il maggior numero di voti individuale. A parità sono esercitate dal più anziano di età. Nel caso che il consigliere anziano è componente della Giunta le funzioni saranno svolte da un consigliere nominato dal sindaco
3. I consiglieri comunali che non intervengono nelle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal riguardo il sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative della sue assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato

Art. 16

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno il diritto di visionare gli atti ed i documenti.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 17

Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì i casi di ineleggibilità di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età, esclusi quelli di nomina esterna.

Art. 18

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 9, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art.19

Vice sindaco

1. Il vice sindaco nominato dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate ad assessori o consiglieri, deve essere pubblicato all'albo pretorio.

Art. 20

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare o modificare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente. Inoltre, il sindaco può delegare i componenti delle commissioni consultive in caso di assenza o di impedimento.

3. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere conferite o attuate in forma scritta ed immediatamente comunicate al Consiglio, al Segretario Comunale ed al Responsabile degli uffici e servizi.

Art. 21

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compreso il vicesindaco, non superiore al numero massimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative e conoscenza di particolari problematiche del territorio comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori, può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri.

Art. 22

Competenze della giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 23

Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 24

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione motivata al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 25

1. Il sindaco, il consigliere comunale, il presidente del consiglio comunale, gli assessori, esclusi quelli esterni, possono essere nominati, designati, eletti, come rappresentanti o consiglieri di amministrazione di enti, istituzioni, società a capitale pubblico o misto, consorzi, aziende e fondazioni comunque partecipate dall'Amministrazione comunale in quota minoritaria.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE -
CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 26

Partecipazione dei cittadini

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 27

Riunioni e assemblee

1. Il Comune riconosce il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartenente a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

Art. 28

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione regolarmente costituita depositi in Comune copia dello Statuto dell'atto costitutivo e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 29

Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha il diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere

precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

Art. 30

Volontariato

1. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato, come espressione di partecipazione libera ed autonoma della comunità locale.
2. Il volontariato, espresso da singoli cittadini o nelle forme associate, in ogni caso senza fini di lucro e a titolo puramente ed esclusivamente gratuito, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni, di solidarietà morale e di pluralismo sociale.
3. L'impegno di partecipazione del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si esplica, in particolare ma non esclusivamente, nei settori dell'assistenza e delle attività sociali e ricreative, del diritto allo studio, della tutela dei beni culturali ed ambientali, dello sport e del tempo libero, della manutenzione e gestione del patrimonio e strutture comunali.
4. La partecipazione dei cittadini, singolarmente ovvero attraverso le libere forme associate dagli stessi costituite, all'amministrazione del Comune è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dalle norme organizzative.
5. La Giunta Comunale è preposta ad organizzare e disciplinare i rapporti tra il Comune e i cittadini, singoli o associati, che intendono svolgere le attività di volontariato di cui al presente articolo.

Art. 31

Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 32

Petizioni

1. Ogni cittadino residente può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% dei residenti ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta di Consiglio Comunale da convocarsi entro 20 giorni.

Art. 33

Consigliere straniero aggiunto

1. Può essere istituita la figura del consigliere straniero aggiunto riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante chiamato a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio comunale. L'elezione avviene successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e verrà disciplinata da apposita norma regolamentare.
2. Nelle more del regolamento il consiglio comunale può, su proposta degli aventi diritto nominare il consigliere straniero.

Capo II REFERENDUM

Art. 34 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti attuativi urbanistici;
- d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- e) bilancio e mutui;
- f) espropriazioni;
- g) designazioni e nomine.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Capo III DIFENSORE CIVICO

.. soppresso ..

Art.35
Nomina

.. soppresso ..

Art. 36
Decadenza

.. soppresso ..

TITOLO IV

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 37

Ordinamento finanziario e contabile

1.L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2.Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla legge in materia

Art. 38

Revisione economico- finanziaria

1.La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2.Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art.38, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

Art. 39

Mancata approvazione nei termini del bilancio- commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal D. Lgs. n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e comunque il Consiglio non abbia approvato nei termini. di legge lo schema predetto si procede al commissariamento come segue:

- il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra. e che occorre procedere al commissariamento;

- il sindaco ricevuta comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale per nominare il commissario per predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo nel diritto amministrativo e degli enti locali, in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano, le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi.

Qualora il Sindaco non provvede convocare la Giunta Comunale, nei termini di cui sopra o la giunta non provvede a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario, nel caso che la Giunta comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni;

Una volta adottato lo schema di bilancio il commissario nei successivi giorni 5 invia a

ciascun consigliere con lettera notificata, l'avviso di convocazione della seduta con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria assegnando in termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000

TITOLO V

I SERVIZI

Art. 40

Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi privi di rilevanza industriale, mediante affidamento diretto, nelle seguenti forme:

- a) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- b) a mezzo di azienda speciale, anche consortile
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile;
- d) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

Si può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- b) a mezzo di società per azioni a partecipazione maggioritaria anche associati per la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale;
- c) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria per la gestione dei servizi che la legge non riserva alle competenze istituzionali di altri enti ;
- d) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può altresì, dare impulso e partecipare anche indirettamente, ad attività economicamente connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 41

Gestione in economia

1.L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2.La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 42

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva il relativo statuto.

2.Il Consiglio Comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica' ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale , dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate . o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati cori provvedimento della giunta comunale solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

5.I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 43

Società

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T'U. n. 267/2000. .

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 44

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi.

2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie

Art. 45

Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 46

Criteri generali in materia di organizzazione

- 1.L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
- una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - l'individuazione delle responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - il superamento della separazione rigida delle competenze nella suddivisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.

Art. 47

Ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1 Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 48

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale e persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse

2. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

Art. 49

Incarichi esterni

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 50

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. soppresso.

4. soppresso.

Art. 51

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti ;

d) l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;

e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegni di spesa;

f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predefiniti dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le

autorizzazioni ed i permessi a costruire e le DIA;

h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

i) le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

j) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

k) l'adozione di tutte le ordinanze, ivi comprese di demolizione dei manufatti abusivi curandone l'esecuzione; sono escluse le ordinanze previste all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

l) ordinanze d'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

o) le autorizzazioni di prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente ad essi sottoposto secondo le direttive del Segretario comunale e del sindaco; nonché la promozione dei procedimenti disciplinari e relative sanzioni;

p) le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

5. Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere.

6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione, e provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal sindaco e dal segretario comunale.

7. La giunta può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi e può attribuire con provvedimento motivato, la competenza del segretario comunale o altro dipendente.

Art. 52

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 53

Rappresentanza del comune in giudizio .

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2. fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

2. Con determinazione del segretario comunale:

a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per l'irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o genericamente, al comune.

Art. 55

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 56

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.